



Prot. n. 0008186/U IV.8

Stornarella, 11 ottobre 2022

Al personale docente
Ai genitori/tutori/affidatari
Agli alunni/e
Al D.S.G.A
Al personale ATA
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia – Cessazione stato di emergenza da Covid-19. Indicazioni e chiarimenti.

Nell'attuale quadro normativo, alla luce delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante "Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico".

Pertanto, per la riammissione a scuola, dopo l'assenza scolastica, **non sono richiesti certificati medici.**

In virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, infatti, la previsione di cui all'art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) certificati da presentare in altre regioni.

Si precisa che il disposto normativo di cui innanzi non fa distinzione tra i livelli del sistema educativo e dell'istruzione e, pertanto, si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado.

In allegato la nota della Regione Puglia, Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/29/09/2022/0006441 recante: *"Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia – Cessazione stato di emergenza da Covid-19 Indicazioni e chiarimenti"*.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Anna Valvano
(Firma autografa sostitutiva, omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)